STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE LASALLIANA EX ALUNNI di RODI E DEI PROFUGHI E REDUCI DAL DODECANESO

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione Lasalliana Ex Alunni di Rodi e dei Profughi e Reduci dal Dodecaneso.

La Madonna del Fileremo viene eretta a patrona dell'Associazione.

L'Associazione è contrassegnata da due emblemi: la Croce bianca di Rodi in campo azzurro e il Cervo azzurro simbolo di Rodi in campo bianco sulla Croce bianca di Rodi in campo azzurro con la dicitura "Associazione Lasalliala ex Alunni di Rodi e dei Profughi e Reduci dal Dodecaneso".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Bracciano (Roma) via Principe di Napoli 66 ed ha una durata illimitata.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro.

Si pone le seguenti finalità:

- testimoniare gli insegnamenti morali e civili ricevuti dai Fratelli delle Scuole Cristiane, nel naturale rispetto delle diverse etnie e religioni;
- promuovere e divulgare la storia italiana del Dodecaneso anche nel ricordo del sacrificio dei miliatari italiani che ivi persero la vita;
- favorire, promuovere e sostenere le iniziative ritenute necessarie per stabilire continue sinergie con organizzazioni similari sia nazionali che estere;
- partecipare ad accordi e collaborazioni con Associazioni, Enti ed Istituti pubblici e privati, nazionali ed internazionali operanti nel campo sociale, culturale e religioso.
- L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
  a) attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di films e documenti, incontri di arte, scambi culturali con paesi stranieri;
  b) attività editoriale: pubblicazione di una rivista semestrale denominata "*RODI ITALICA*" riservata soltanto ai soci in regola con il versamento della quota associativa annuale;
  c) pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute (con espressa esclusione di quotidiani).

Art. 4 – Soci

L'Associazione è costituita da Soci Fondatori, Soci Effettivi e Soci Onorari.

Sono ***Soci Fondatori*** coloro che hanno partecipato alla costituzione della presente Associazione.

Sono ***Soci Effettivi:***

1) gli ex alunni, le ex alunne degli Istituti dei Fratelli delle Scuole Cristiane e di altri Istituti religiosi e/o laici operanti nel Dodecaneso;
2) coloro che intendono dedicarsi o che già si dedicano allo studio della presenza italiana nel Dodecaneso dal 1912 al 1947;
3) i familiari dei Caduti, Dispersi, ex combattenti e Reduci dal Dodecaneso;
4) le persone e/o gli enti che manifestino una continuità ideale con quanti – religiosi, civili e/o militari – ebbero ad operare nel Dodecaneso italiano.

Sono ***Soci Onorari:*** personalità di elevato prestigio che manifestano, con attività e/o atti concreti, interesse per l'Associazione.

I Soci *Onorari* sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell'Associazione, di un Consigliere o di un delegato regionale.

I Soci *Onorari* non sono tenuti al pagamento delle quote sociali, ma possono contribuire con offerte volontarie al buon andamento dell'Associazione e alla pubblicazione del periodico "*Rodi Italica*".

Hanno facoltà di partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Art. 5 - Ammissione dei soci

Coloro che intendono iscriversi all'Associazione devono presentare domanda scritta all'Associazione stessa ed essere presentati da almeno due soci. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è appellabile.

La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, ma impegna gli aderenti ad osservare il presente Statuto, a partecipare alle attività dell'Associazione e ad adoperarsi per il suo buon andamento mantenendone alto il prestigio attraverso l'opera di proselitismo ai fini di un coinvolgimento sempre più qualificato.

Art. 7 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per recesso, da comunicarsi per iscritto;
- per esclusione, da deliberarsi dal Consiglio Direttivo dell'Associazione:
- per aver attuato comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- per aver contravvnuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;

de per morosità che si protragga oltre il 1° luglio di ogni anno solare;

- per decesso del socio.

Le cause di esclusione assumono efficacia alla data della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, il socio uscente come pure gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Art. 8 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario nazionale;
- il Tesoriere.

Art. 9 - Assemblea

Assemblea ordinaria: si riunisce ogni anno in occasione del Congresso, su convocazione del Presidente, inviata almeno due mesi prima della data fissata, anche per posta elettronica.

L'Assemblea è investita di tutti i poteri per il conseguimento dei fini sociali, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali ed approva il rendiconto annuale.

Assemblea straordinaria: si riunisce su convocazione del Presidente a seguito di delibera dell'Assemblea Ordinaria o del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee sono presiedute da un Presidente eletto nel proprio seno.

Esse sono validamente costituite:

- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto a votare;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto e non può avere più di una delega scritta purchè presentata prima dell'inizio dell'Assemblea sia essa ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto al voto i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali.

Le candidature alle cariche sociali devono essere notificate al Presidente dell'Associazione almeno un mese prima del Congresso.

L'Assemblea elegge:

- il Presidente
- i componenti del Consiglio Direttivo

Per l'elezione del Presidente è richiesta:

- la maggioranza dei 2/3 dei presenti in prima convocazione;
- la maggioranza semplice nelle votazioni successive.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo è sufficiente la maggioranza semplice.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Delegati regionali possono essere eletti anche per acclamazione o per alzata di mano.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

È composto:

de
- dal Presidente
- dai due Vice Presidenti

- dal Presidente Onorario
- dal Segretario
- dal Tesoriere
- dal Fratello Assessore

Per la validità del riunioni del Consiglio occorre la presenza del Presidente e di almeno tre dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le cariche sociali hanno validità per tre anni.

Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi ragione, membri del Consiglio Direttivo, lo stesso Consiglio provvede alla loro sostituzione cooptandoli tra i soci più anziani, chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione anche via fax o posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le entità delle quote associative annuali e le modalità di versamento delle stesse.

Art. 11 – Presidente

Ha la rappresentanza dell'Associazione, ne promuove le attività e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano per militanza nell'Associazione.

Convoca:

- l'Assemblea Ordinaria
- l'Assemblea Straordinaria
- il Consiglio Direttivo una volta l'anno oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Sottopone al Consiglio Direttivo proposte per il miglior funzionamento e potenziamento dell'Associazione nonché la concreta attuazione delle finalità e programmi della stessa.

Art. 12 – Segretario nazionale

Assolve a tutti i compiti di carattere burocratico, nonché le normali incombenze di segreteria.
Tiene aggiornato il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo e lo schedario dei soci.
Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori interni all'Associazione.

Art. 13 – Tesoriere

Assolve tutti i compiti di carattere amministrativo, tiene i registri contabili e può aprire un conto corrente postale o bancario sul quale i Soci potranno versare le quote annuali.

Dette quote potranno essere corrisposte anche in contanti in occasione dell'Assemblea annuale.

Redige il rendiconto economico a chiusura di ogni anno sociale che deve contenere l'indicazione della esatta situazione patrimoniale dell'Associazione.

Art. 14 - Rendiconto economico

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno in corso. L'approvazione del rendiconto annuale da parte dell'Assemblea ordinaria dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 15 – Delegati Regionali

Al fine di conservare una presenza capillare, di mantenere i contatti con il Consiglio Direttivo e di sviluppare le relazioni di amicizia e di solidarietà nello spirito e nelle finalità dell'Associazione, i Soci presenti in questa o quella Regione possono designare un delegato regionale al Consiglio Direttivo scelto tra i soci, la cui nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea.

Art. 16 – Fondo sociale

Il Fondo sociale è costituito:

- dalle quote associative annuali
- da eventuali beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e altri enti;
- da donazioni, sovvenzioni o lasciti di terzi o di associati, senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- da proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo;
- da eventuali convenzioni pubbliche.

Le entrate serviranno a sostenere le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione volte al perseguimento dei fini sociali.

Il Fondo sociale è di proprietà esclusiva dell'Associazione ed i soci non vi hanno alcun diritto.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, le rimanenze di gestione nonché riserve durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 17 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni costituenti il Fondo sociale, assolte tutte le eventuali obbligazioni, verranno devoluti a favore del Superiore Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane che li destinerà ad un Istituto Lasalliano operante nell'area del Mediterraneo.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto, in adesione alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, decide l'Assemblea dei Soci.